

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 29/01/2021

FATTO

Nel ricorso parte istante espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento.

A seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta ad ottobre 2018, ex art. 125-sexies T.U.B., chiede il rimborso di euro 509,77 euro, oltre le spese legali.

L'intermediario nelle controdeduzioni eccepisce in via preliminare la litispendenza e la conseguente inammissibilità del ricorso avendo notificato al ricorrente atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, per sentire accertare la non rimborsabilità delle spese aventi natura *up-front*.

DIRITTO

Il Collegio è tenuto ad esaminare in via preliminare l'eccezione di rito proposta dall'intermediario resistente, in considerazione del fatto che l'art. 4 "*Ambito di applicazione oggettivo*", comma 5 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, prevede che: "*Non possono essere [...] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo i ricorsi proposti entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 [...]*".

Nel caso di specie la notifica dell'atto di citazione da parte dell'intermediario è avvenuta successivamente al deposito del ricorso all'ABF, ed esso deve ritenersi, pertanto,

ammissibile (sulla ammissibilità del ricorso anche dopo la notifica della citazione si è espresso il Collegio di Milano nella decisione n. 1941/2020).

Procedendo all'esame del merito, il Collegio ritiene innanzitutto opportuno richiamare i seguenti interventi giurisprudenziali e dell'Arbitro:

1. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato del credito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico.

2. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525/2019 ha affermato che:

- il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche agli accordi anteriori alla sua pubblicazione;
- per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, le parti del contratto di finanziamento possono declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio scelto [...] sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di una clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) del contratto e, ogni valutazione al riguardo è riservata ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie;
- in ogni caso il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile deve essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno applicato il criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento e per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'ABF ha, pertanto, deciso di adottare il medesimo criterio.

Questo Collegio ha rilevato *inter alia* che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up-front*, deve essere oggetto di ripetizione anche nel caso sia provato dall'intermediario il pagamento.

Per quanto riguarda imposte e tasse, trattandosi di adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, T.U.B.

Per il rimborso dei costi *recurring* si è preso atto che la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che non sussistesse alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti dell'Arbitro bancario.

Infine, sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha tenuto conto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse in questa materia trovano applicazione i seguenti principi:

- ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi

compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);

- per i costi *recurring* nonché per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da una apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere restituiti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere rimborsati secondo il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*);

- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga una condotta particolarmente ostile e ostruzionistica da parte dell'intermediario.

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front* si fa riferimento ai principi elaborati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6167/2014, nonché agli orientamenti condivisi dai Collegi.

In particolare, le spese di istruttoria e di vendita sono da ritenere *up-front*, in quanto relative ad attività che si svolgono anteriormente all'erogazione del finanziamento.

Nel richiamato contesto normativo e fattuale il ricorrente ha diritto al rimborso indicato nella seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	9,50%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	40,45%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese contrattuali e di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 849,62	€ 509,77	€ 343,67		€ 343,67
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 343,67
		interessi legali				sì

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 343,67 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9155 del 06 aprile 2021

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA